



A.P.E. – CONTRIBUTO MINIMO MENSILE

Dal mese di maggio 2016 entra in vigore la contribuzione minima APE parametrata ad euro 35,00 per lavoratore. Occorre precisare che non si tratta di un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE. Questo significa che, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione. Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, verrà automaticamente applicata l'integrazione necessaria al raggiungimento del predetto importo minimo.

Dal mese di maggio 2016 saranno quindi adeguati i modelli MUT con l'introduzione, nella scheda del lavoratore e in quella di riepilogo dei contributi, dell'apposita casella "Integrazione APE".

La disposizione in esame non si applica unicamente nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (*per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue*).

Pertanto, per i lavoratori part-time, a chiamata, ecc.. che non raggiungessero i 35 euro verrà applicata l'integrazione al contributo minimo di 35 euro.